

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1505

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVINO, MUNDO, CELLINI, MARZO, DEMITRY, SANGUINETI

Modifica degli articoli 36 e 37 della Costituzione

Presentata il 7 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La realtà socio-economica e culturale maturatasi a quasi quarantacinque anni dalla nascita della Costituzione non corrisponde più alle distinzioni ed alle omissioni individuabili negli articoli 36 e 37.

Infatti, il secondo di essi, oltre a riservare alla sola madre « una speciale adeguata protezione » ed una « essenziale (cioè specifica, esclusiva, prevalente ?) funzione familiare », introduce comunque una distinzione tra la « donna lavoratrice » ed il « lavoratore » di cui all'articolo precedente, che sembra quantomeno giustificare (più che autorizzare) una diversità che all'epoca era senz'altro rilevante.

Né appare privo di significato che il testo costituzionale, pur realizzando un forte avanzamento rispetto ad un costume nel quale la donna era stata appena ammessa a votare, inserisca un concetto già di per sé distintivo per sesso in un articolo sostanzialmente dedicato al lavoro ed alla tutela dei minori.

Sempre nel primo comma dell'articolo 37 si nota, poi, l'altra distinzione, che riferisce la « protezione » soltanto al bambino e non a tutti i « minori ». Ed anche qui è evidente la coincidenza con una fase storica in cui il Paese compiva uno sforzo enorme già per assicurare un trattamento speciale ai neonati, e non era ancora col-

pito dal flagello della droga, che, oggi, indubbiamente pone (insieme ai casi di taluni *handicap* e malattie) la questione di una « adeguata protezione ».

Quanto, infine, all'articolo 36, è pacifico che, nelle condizioni del tempo, non si potesse prevedere l'attuale presenza di lavoratori stranieri e che, quindi, si omettesse di fare ad essi riferimento.

Appare, perciò, opportuno modificare:

a) l'articolo 36:

1) introducendo l'espressione « senza distinzione alcuna » che, riferendosi esplicitamente al primo comma dell'articolo 3, riassorba il concetto di « donna lavoratrice », di cui all'articolo 37 e quello, « sopravvenuto », di lavoratore straniero;

2) con la sostituzione del termine « impegno », a riferimento più vasto e più poliedrico, a quello di « lavoro », oltre tutto ripetitivo rispetto al soggetto (il lavoratore) della stessa frase;

b) l'articolo 37, attraverso una profonda ristrutturazione che lo riferisca esclusivamente ai « minori »:

1) iniziando l'articolo con l'attuale terzo comma (La Repubblica tutela ...);

2) sopprimendo il primo periodo del primo comma, relativo alla « donna lavoratrice », essendo il concetto riassorbito nell'articolo precedente;

3) inserendo, con gli opportuni adeguamenti, l'altro periodo del primo comma nell'attuale secondo comma;

4) sostituendo il concetto di « bambino » con quello di « minore », per i motivi sopraccennati.

Onorevoli colleghi, certamente non sfugge alla vostra sensibilità che l'opportunità delle modifiche proposte risponde ad una duplice esigenza:

di adeguare la nostra legge fondamentale alla nuova realtà della parità uomo-donna ed alla presenza dei lavoratori stranieri, nonché alla necessità della lotta contro fenomeni sociali drammaticamente in espansione;

d'imprimere una ulteriore spinta allo sviluppo equilibrato della nostra società e della nostra democrazia.

Di qui, la convinzione e la fiducia nell'attenzione che vorrete indirizzare alla presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 36 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I lavoratori hanno diritto, senza distinzione alcuna, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del loro impegno ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se stessi ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

ART. 2.

1. L'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoratore salariato e le condizioni di lavoro atte a consentire a ciascun lavoratore l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare al genitore ed al minore una speciale adeguata protezione ».